



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING, LABOUR

Marzo 2019

-
- | | |
|--|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Patent box: marchi detassati fino al 30 giugno 2021 |
| 2. IVA | Detrazione IVA "sotto condizione" per i contributi UE |
| 3. DOGANE | Certificato d'origine non preferenziale con modalità on line- (nota Min. Sviluppo economico 18.3.2019 n. 62321) |
| 4. LEGALE | Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: le modifiche apportate al codice civile |
| 5. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Quando il verbale di accesso e richiesta documenti è un "surrogato" del PVC |
| 6. ACCOUNTING | Ricavi forse ad una svolta: diffuso il <i>discussion paper</i> |
| 7. LABOUR | Controllo a distanza – indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Circolare Ispettorato nazionale del lavoro 25 febbraio 2019, n. 1881

Cassazione - sez. lavoro sentenza 13 marzo 2019 n. 7167. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Reintegrazione se non sussiste un effettivo collegamento tra riassetto organizzativo e soppressione del posto di lavoro |
| 8. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

PATENT BOX: MARCHI DETASSATI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Con il principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, è intervenuta a chiarimento della disciplina del c.d. Patent box, con particolare riferimento ai marchi commerciali.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha posto la propria attenzione sull'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di "*grandfathering*", ovvero il limite temporale massimo stabilito dall'Ocse entro cui far cessare i benefici concessi dai regimi non conformi al *nexus approach*.

Per una corretta ricostruzione della fattispecie, giova ricordare come, con l'articolo 56 D.L. 50/2017, l'Italia sia intervenuta in senso restrittivo sul regime agevolato e si sia allineata alle prescrizioni OCSE, eliminando definitivamente dai beni immateriali agevolabili i marchi d'impresa.

Per effetto dell'eliminazione dei marchi d'impresa dal regime del Patent Box, si è resa necessaria l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28.11.2017 che ha introdotto alcune modifiche al D.M. 30.07.2015, norma originaria del Patent box

Come anche segnalato dalla Relazione illustrativa al decreto, l'intervento si è reso necessario al fine di allineare la disciplina italiana alle linee guida OCSE contenute nel documento Action Plan 5 del progetto Beps (*Base erosion and profit shifting*), avente ad oggetto disposizioni in materia di regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali, che:

impedisce nuove ammissioni in regimi di Patent box difforni da quelli indicati nella stessa dopo la data del 30 giugno 2016;

consente ai contribuenti già ammessi a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016 di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di 5 anni (ovvero fino al 30 giugno 2021).

Dato anche l'enorme successo in termini di adesioni sui marchi commerciali ai fini del Patent box, era quantomeno opportuna una presa di posizione ed un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare erano sorti numerosi dubbi sulla possibilità di accedere al regime Patent box successivamente alla data del 31 dicembre 2016.

L'Italia, nel recepire le indicazioni sovranazionali, ha inserito una specifica clausola di salvaguardia ritenendo comunque valide le istanze presentate per i primi due

periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016).

Pertanto non è possibile richiedere l'accesso al regime agevolato per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017, mentre le istanze presentate fino al 31 dicembre del 2016 restano, invece, efficaci per cinque anni e comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di poter essere rinnovate alla scadenza.

A conferma della correttezza dell'operato del legislatore italiano, nonostante non si fosse completamente allineato alle regole OCSE, è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate che, con la circolare 11/E/2016, aveva ribadito che l'interpretazione delle norme italiane in tema di Patent box dovessero far riferimento ai principi Ocse, "sempreché la normativa italiana non preveda diversamente".

Per quanto attiene al caso di specie, l'Agenzia riferisce come in data 31 dicembre 2018 sia pervenuta un'istanza di *ruling* obbligatorio relativa anche ad un marchio d'impresa, la cui opzione telematica era stata esercitata nel corso dell'anno 2015.

Pur non essendo più inclusi nel perimetro oggettivo di applicazione del regime agevolato, i marchi d'impresa possono comunque essere agevolati entro il 30 giugno 2021 poiché l'opzione è stata effettuata nell'anno 2015, ovvero nel periodo di "salvaguardia".

Giova difatti ricordare che, in caso di presentazione di *ruling* obbligatorio, l'opzione produce efficacia a seguito della presentazione dell'istanza di *ruling* e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere a partire da tale data.

Ebbene, nel caso di specie, la presentazione dell'istanza di *ruling* determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno 2018 per tutti i beni agevolabili, eccezion fatta per i marchi, per i quali la finestra temporale prevista dall'articolo 13, comma 1, D.M. 28.11.2017 consente al contribuente di beneficiare del regime agevolativo entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2021.

A cura di
Dott. Davide Albonico

DETRAZIONE IVA “CONDIZIONATA” PER I CONTRIBUTI UE

Con la risposta a interpello n. 80, pubblicata il 22 marzo, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi su una tematica “spinosa”, ovvero sia regime IVA applicabile ai contributi pubblici comunitari.

Nella controversia in oggetto, un consorzio costituito in forma cooperativa senza fini di lucro per l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., tuttavia soggetto passivo d’imposta munito di partita IVA, riceveva un contributo comunitario, dal momento che si era aggiudicato un bando regionale nell’ambito di un progetto di sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

In correlazione alle attività da svolgersi mediante l’utilizzo dei fondi europei, il soggetto interpellante chiedeva in particolare all’Agenzia di confermare se il finanziamento potesse essere trattato ai fini IVA come contributo fuori campo, atteso che dal bando non si rinvenivano indici tipici della corrispettività tra l’erogazione e l’attività finanziata, non vi era appropriazione dei risultati della stessa da parte dell’erogante e, da ultimo, mancavano fattispecie tipiche dei contratti corrispettivi (erano altresì assenti clausole risolutive e di risarcimento danni da inadempimento). Peraltro, giova evidenziare che l’interpellante (il consorzio) rilevava che sotto un profilo formale, o meglio di interpretazione letterale-sistematica, tali elargizioni erano denominate “aiuti”, sostanzialmente riconosciuti a fondo perduto, perseguendo obiettivi di carattere pubblico generale.

Dal punto di vista per così dire procedurale, il consorzio riteneva che il sussidio comportasse l’indetraibilità IVA sugli acquisti di beni e servizi finanziati da tale contributo, dal momento che, in via prospettica, la medesima non avrebbe effettuato alcuna operazione imponibile a valle scaturente dalla valorizzazione dei risultati dell’attività descritta nel bando, fatta eccezione per alcune operazioni afferenti a servizi di carattere generale “in qualche modo” connessi all’esecuzione del bando.

Passando alle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, in relazione al primo argomento sollevato, l’Agenzia ha ritenuto trattarsi di contributi fuori campo IVA sulla base dei criteri espressi con la circolare n. 34/2013: infatti “applicando nell’ordine gerarchico/sequenziale i

criteri stabiliti nella citata circolare [...] al caso in esame, appare integrato il criterio indicato nel paragrafo 1.1., lettera a), per qualificare l’erogazione come mera movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’IVA”, dal momento che la normativa unionale applicabile qualificava espressamente tali forme di sovvenzione come “aiuti”.

Nella risposta a interpello n. 80/2019, a differenza della risposta a interpello n. 46/2019, pare evincersi che dalla fattispecie concreta non risultassero elementi idonei ad approfondire l’analisi sulla natura del contributo anche in forza dei criteri sussidiari di cui alla predetta circolare, ragion per cui il tema persiste: più precisamente, dall’approccio manifestato dall’Agenzia non è chiaro se, laddove invece tale fosse stato il caso – ovvero sia presenza del criterio generale di esplicita qualificazione del contributo a livello normativo e contestuale esistenza di indici sussidiari come clausole risolutive e di risarcimento danni da inadempimento –, la risposta ne sarebbe stata influenzata.

Infine, riguardo alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati attingendo ai contributi, la risposta a interpello n. 80/2019 richiama il principio contenuto nella circ. n. 20/2015, secondo cui “il diritto a detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi «finanziati» dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti”.

Nel caso di specie, è stata ritenuta detraibile l’IVA relativa agli acquisti effettuati mediante l’utilizzo dei contributi in quanto inerente a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili “connesse” al bando regionale: infatti l’istante si impegnava a effettuare – verso corrispettivo, nei confronti di altri soggetti passivi – alcune operazioni afferenti a servizi di carattere generale “in qualche modo” connessi all’esecuzione del bando.

Un riflessione è dovuta: indipendentemente dalle particolarità del caso esaminato e dai chiarimenti offerti dall’Agenzia, il trattamento IVA dei contributi rimane una questione di non facile soluzione.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

**CERTIFICATO D'ORIGINE NON PREFERENZIALE
CON MODALITA' ON LINE (nota Min. Sviluppo
economico 18.3.2019 n. 62321)**

Con la nota Min. Sviluppo economico 18.3.2019 n. 62321 sono state diramate nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziale delle merci da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il predetto documento riguarda, fra l'altro:

- l'individuazione della Camera di Commercio territorialmente competente per il rilascio del certificato;
- la definizione del soggetto richiedente;
- la presentazione della domanda di rilascio che deve avvenire obbligatoriamente in modalità telematica a partire dall'1.6.2019, salvo casi eccezionali (es. persone fisiche e soggetti non iscritti al Registro delle imprese);
- la possibilità di introdurre procedure di "stampa in azienda del certificato di origine" su istanza di parte e qualora sussistano i requisiti previsti (es. soggetti titolari della certificazione di operatore economico autorizzato).

Sull'argomento è bene ricordare che i certificati di origine non preferenziale, dimostrano esclusivamente l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o dichiarazioni rese dalle imprese e non possono considerarsi né documenti accompagnatori né attestanti l'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell'Ue.

La determinazione dell'origine non preferenziale, infatti, è necessaria ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche, nel quadro degli scambi internazionali, quali, ad esempio, i dazi antidumping, i contingenti tariffari e le altre misure relative all'origine delle merci (art. 59, par. 1, del Regolamento Ue 952/2013).

Come noto, il certificato di origine non preferenziale è rilasciato dalla Camera di Commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale o operativa dell'impresa. Il richiedente, tuttavia, può rivolgersi anche alla Camera di Commercio dove si trovano i beni da spedire all'estero, producendo i documenti giustificativi dell'origine e previa autorizzazione della Camera di Commercio

territorialmente competente, ovvero alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera ha una sede secondaria.

Al riguardo, il MISE ha precisato che la domanda può essere compilata non soltanto dallo speditore/esportatore designato nel certificato di origine o dallo spedizioniere doganale da costui delegato, ma anche dallo spedizioniere o dal rappresentante fiscale nazionale, formalmente incaricato da una ditta estera.

Conseguentemente, il richiedente firmatario dell'istanza comparirà nella casella 1) del certificato di origine non preferenziale, come speditore o come soggetto agente per conto dello speditore.

A partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio deve essere presentata in modalità telematica, attraverso una piattaforma informatica in uso presso le Camere di Commercio e deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente

Un'importante novità per le Camere di Commercio consiste nella possibilità di introdurre procedure di "stampa in azienda del certificato di origine", concesse unicamente su istanza di parte e sempreché la società sia:

- un soggetto autorizzato AEO (operatore economico autorizzato);
- un esportatore autorizzato o registrato nel sistema comunitario REX.

Da ultimo, bene ricordare che la modalità di presentazione dell'istanza in forma cartacea rimane dunque "confinata" a casi particolari ed eccezionali (per le persone fisiche o per ditte non iscritte al Registro delle imprese ovvero per le altre imprese in caso di particolari motivi di urgenza o se non possono utilizzare gli strumenti telematici per temporanei problemi tecnici).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

CODICE DELLA CRISI DI IMPESA E DELL'INSOLVENZA: LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE CIVILE

In seguito a un complicato iter legislativo, il governo ha dato attuazione alla legge delega n. 155/2017, promulgando il d.lgs. n. 14/2019, pubblicato sul n. 38 della Gazzetta Ufficiale, datata 14 febbraio 2019 recante la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché delle procedure concorsuali

Il Decreto Legislativo in parola, infatti, ha dato luce al nuovo "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" che ha sostituito il datato Regio Decreto 267/1942 che, fino ad oggi e fino all'entrata in vigore definitiva del Nuovo Codice, ha regolato – e regolerà - la disciplina del fallimento e del concordato preventivo.

Oltre a rinnovare la disciplina fallimentare, tuttavia, il D.lgs. 14/2019 ha apportato anche diverse novità all'interno del Codice Civile.

In particolare, all'interno del decreto in parola è dedicata l'intera seconda parte (artt. da 375 a 384) alle modifiche al Codice Civile inerenti il diritto societario.

Il legislatore, infatti, prefissandosi l'obiettivo di disciplinare, con un unico testo normativo, le situazioni di crisi o insolvenza del debitore (sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli Enti pubblici - art. 1 del D.lgs. 14/2019), ha previsto proprio interventi di riforma nell'ambito di quelle norme del Codice Civile che disciplinano l'organizzazione degli assetti della *governance* aziendale, nonché i doveri degli amministratori, introducendo nuovi obblighi di monitoraggio dell'emersione dell'eventuale stato di crisi dell'impresa, a carico di degli amministratori medesimi e degli organi di controllo,

Vediamo di seguito, sinteticamente, le due novità più significative:

1) L'art. 375 D.Lgs. 14/2019 ha modificato, a far data dal 16.03.2019, l' articolo 2086 c.c., a partire dalla sua rubrica, - «*Direzione e gerarchia nell'impresa*» diventa «*Gestione dell'impresa*» -fino alla nuova disposizione in tema di organizzazione della struttura. E' stato aggiunto, infatti, il seguente secondo comma: " *L'imprenditore, che operi in forma societaria o*

collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

La modifica di cui sopra è fondamentale: il legislatore, infatti, cerca di responsabilizzare il debitore, prescrivendo all'imprenditore collettivo l'adozione di specifici assetti organizzativi adeguati, al fine di rilevare precocemente il proprio stato di crisi e porvi rimedio.

2) L'art. 379 D.Lgs. 14/2019 ha modificato, a far data dal 16.03.2019, l'articolo 2477 c.c. tema di «*sindaco e revisione legale dei conti*» nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative, ampliando l'obbligo di nomina dell'organo di controllo a tutte le srl e società cooperative, che: a) siano tenute alla redazione del bilancio consolidato; b) siano controllate da una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

In seguito alla riforma, le nuove soglie sono le seguenti: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

In sostanza, con la modifica dell'articolo 2477c.c., traspare l'intento del Legislatore di dare un ruolo fondamentale agli organi di controllo, nell'ambito del rilievo tempestivo dei segnali di crisi e di insolvenza societaria.

Alla luce di quanto sopra, dunque, pare che il Legislatore abbia intenzionalmente mirato a modificare specifiche disposizioni del codice civile con il fine di rafforzare i controlli interni e l'organizzazione dell'impresa, obbligando le imprese a dotarsi di un assetto idoneo a diagnosticare anticipatamente lo stato di crisi, affrontare l'insolvenza e mirare ad una continuità aziendale..

A cura di
Dott.ssa Alessandra Mosca

QUANDO IL VERBALE DI ACCESSO E RICHIESTA DOCUMENTI E' UN "SURROGATO" DEL PVC

Con la sentenza n. 6811/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il verbale di accesso e richiesta documenti, a patto che indichi le esatte finalità, può considerarsi "surrogato" del verbale di chiusura delle operazioni ai sensi dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000, facendo decorrere il termine dilatorio di 60 giorni per l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

La fattispecie processuale concerneva un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate procedeva al disconoscimento di alcune agevolazioni IRES (di cui alla L. 383/2001) per mancanza di alcuni requisiti.

Con uno dei motivi di ricorso incidentale la contribuente deduceva violazione dell'art. 24 della L. 4/1929 e dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000 per la mancata notifica al contribuente del "processo verbale di constatazione" previsto dal predetto art. 24, coincidente con il "verbale di chiusura delle operazioni" previsto dall'art. 12.

Nel caso di specie il "processo verbale di accesso e richiesta documenti" redatto in data 23 novembre 2006 e ritualmente portato a conoscenza del contribuente era finalizzato esclusivamente (come specificato in maniera espressa nel verbale) all'acquisizione di alcuni documenti importanti per la spettanza dell'agevolazione. In quanto unico obiettivo dell'attività istruttoria espletata presso la contribuente, il verbale redatto aveva carattere conclusivo.

La notifica del verbale era avvenuta il 23 novembre 2006, mentre l'avviso di accertamento era stato adottato ben oltre lo spirare del termine dilatorio di 60 giorni, ovvero il 27 marzo 2007 per cui era stato assicurato il contraddittorio endoprocedimentale, di ispirazione comunitaria e costituzionale, di cui all'art. 12 comma 7 della L. 212/2000.

Del resto, secondo la Cassazione, l'art. 12 utilizza non a caso l'espressione "verbale di chiusura delle operazioni" con una locuzione più ampia e inclusiva rispetto a quella adottata dall'art. 24 della L. n. 4/1929, che prevede la redazione di un "verbale di constatazione".

Nel caso di specie il verbale di accesso e richiesta documenti, al di là del nomen, aveva assolto alle funzioni di "verbale di chiusura delle operazioni" in quanto aveva esaurito l'espressa e unica finalità per cui era stato emesso essendosi risolto nella richiesta e

acquisizione di alcuni documenti rilevanti (cfr. in senso conforme Cass. n. 30026/2018).

La pronuncia è in linea con la giurisprudenza in tema di accesso.

Sul punto, si ricorda che la giurisprudenza ha dato un'interpretazione estensiva del concetto di accesso: la garanzia di cui all'art. 12, comma 7 della L. 212/2000 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione.

A tal fine a nulla rileva che il verbale, non denominato formalmente come "PVC", sia un verbale meramente descrittivo delle operazioni di verifica; del resto, l'impiego di una locuzione generica come "verbale di chiusura delle operazioni", contenuta nel comma 7 del predetto art. 12, è capace di comprendere nel proprio ambito tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto (cfr. Cass. nn. 5999/2018 e 4564/2019).

Nella vicenda in esame, il "verbale di accesso e richiesta documenti, con cui è stata conclusa la fase istruttoria, al di là dell'aspetto nominalistico, ha assolto le funzioni del "verbale di chiusura delle operazioni" previsto dall'art. 12 comma 7 l. n. 212/2000".

Appare pertanto ragionevole ritenere che, "ove l'attività istruttoria presso l'azienda si risolva nella sola richiesta e/o acquisizione di un documento, il "verbale di accesso e acquisizione documenti" indicante tale finalità come sua esclusiva motivazione costituisca il (ed equivalga al) "verbale di chiusura delle operazioni ex art. 12" (Cass. Sez. 5, Ord. n. 30026 del 21/11/2018), restando ogni altra successiva attività svolta in ufficio non rilevante ai detti fini dell'art. 12 (Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 27732 del 30/10/2018)".

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

RICAVI FORSE AD UNA SVOLTA: DIFFUSO IL DISCUSSION PAPER

EXECUTIVE SUMMARY

Nel corso della consultazione pubblica indetta dalla Fondazione OIC in occasione della revisione dei principi contabili italiani del 2016 l'ente aveva ricevuto numerose segnalazioni, poi confermate dalla *survey* effettuata nel 2017, sullo "scollamento" tra l'OIC 11, che statuisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, e gli OIC 15 e OIC 23 che declinano tale postulato per i ricavi.

Per valutare se è necessario predisporre un nuovo OIC, integrare i principi contabili già in vigore oppure soprassedere sulla questione, la Fondazione ha diffuso un *discussion paper* per il quale fino al 30 giugno 2019 chiunque ne sia interessato potrà inviare le proprie osservazioni.

INQUADRAMENTO SINTETICO

Nel documento diffuso per la consultazione la Fondazione riepiloga lo stato della disciplina, gli snodi da risolvere ed i possibili approcci adottabili.

L'OIC 11 postula il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione degli accadimenti aziendali. Tale principio è funzionale alla comparabilità dei bilanci, perché la rappresentazione sostanziale consente di non avere rappresentazioni difformi in caso di transazioni omogenee. Quindi se una medesima transazione può essere contrattualizzata con modalità differenti (un unico contratto con più obbligazioni, un contratto per ogni obbligazione, due contratti correlati, ecc.), deve essere rappresentata nello stesso modo, al fine di imputare correttamente il margine di profitto secondo il principio di competenza.

APPROCCIO ATTUALE

Attualmente i ricavi non sono disciplinati da uno specifico OIC, ma dai seguenti:

- OIC 15, relativo ai crediti, che detta le condizioni per la rilevazione dei ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi;
- OIC 23, relativo alle commesse, che detta le condizioni per la rilevazione dei ricavi sui lavori in corso su ordinazione.

Tali OIC sembrano non chiarire sufficientemente la questione del trasferimento del controllo e quindi dei

rischi e dei benefici, in particolare quando è prevista sia la cessione di un bene sia la prestazione di un servizio contestuale o successiva, dando adito a varie possibili modalità di contabilizzazione: dell'intero ricavo alla consegna del bene, dell'eventuale contestuale rilevazione di un fondo oneri e rischi, della rilevazione di ricavi separati dapprima alla cessione del bene e poi *pro-rata temporis* durante la prestazione dei servizi.

APPROCCI PROPOSTI

Per superare questa differenziazione, la Fondazione prospetta due nuovi approcci ai ricavi:

➔ APPROCCIO A

Un unico principio contabile dedicato ai ricavi, che preveda l'individuazione di singole unità elementari di contabilizzazione distinte tra cessione di beni, prestazione di servizi, lavori in corso su ordinazione, con criteri di contabilizzazione distinti per ciascuna tipologia di operazioni.

➔ APPROCCIO B

Un unico principio contabile dedicato ai ricavi relativo al concetto unitario di obbligazione contrattuale, da disciplinare con un unico criterio contabile.

Per ciascuno di tali approcci la Fondazione individua tre fasi:

- 1) identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione, per stabilire se procedere con un'unica rilevazione dell'intero ricavo o di più rilevazioni di ricavi diversi o di parti dello stesso ricavo¹;
- 2) distinzione tra ricavi e fondi oneri e rischi, rilevante in quanto l'iscrizione di un fondo introduce il tema dei costi presunti (che potrebbe facilmente indurre alla rilevazione di margini solo sperati);

rilevazione dei ricavi, per stabilire, mediante una più chiara indicazione sul momento di trasferimento del controllo e/o dell'effettuazione della prestazione, il momento della rilevazione del ricavo.

A cura di
Dott.ssa Adelia Quattri

¹ E ciò sarebbe previsto anche per l'approccio B, con applicazione dell'unico criterio contabile ad ogni tipologia di operazione.

**CONTROLLO A DISTANZA – INDICAZIONI OPERATIVE SUL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 25 FEBBRAIO 2019, N. 1881**

Con Circolare del 25 febbraio 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d'azienda o di ramo d'azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell'impresa che ha installato "impianti audiovisivi" o "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzativa, o sia invece sufficiente comunicare la sopravvenuta modifica della proprietà, l'Ispettorato afferma che la soluzione vada ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell'impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l'installazione degli impianti.

In altri termini, il mero "subentro" di un'impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall'art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
- E' però opportuno che il titolare subentrante:
- comunichi all'Ufficio che l'ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell'impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Diversamente sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970.

**CASSAZIONE -SEZ. LAVORO SENTENZA 13 MARZO 2019 N. 7167
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. REINTEGRAZIONE SE NON SUSSISTE UN EFFETTIVO COLLEGAMENTO TRA RIASSETTO ORGANIZZATIVO E SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO**

La Corte di Cassazione conferma la tutela reintegratoria qualora il fatto su cui si fonda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia connotato dalla "manifesta insussistenza" che consiste anche nell'assenza di un effettivo collegamento tra riassetto organizzativo e soppressione del posto di lavoro.

Nel caso di specie, una dipendente era stata strumentalmente collocata dal datore di lavoro nel reparto destinato alla chiusura e quindi licenziata. Ritenuto dalla Corte d'Appello di Roma infondato il licenziamento, la società datrice di lavoro ha impugnato dinanzi al Giudice di legittimità la decisione ritenendo che la Corte d'Appello non aveva correttamente considerato che vi era effettivamente stato un processo di "esternalizzazione" del reparto cui la lavoratrice era addetta e che, data la materiale sussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, l'unica tutela astrattamente possibile era solo quella di tipo risarcitorio e non reintegratorio come stabilito dai giudici di merito.

Tuttavia la Corte di Cassazione conferma la pronuncia d'appello ritenendo che al fine di accertare l'effettiva sussistenza del fatto posto alla base di un licenziamento il giudice deve verificare sia l'effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione o riassetto produttivo, sia la sussistenza del nesso di causalità fra tale processo e la perdita del posto di lavoro, oltre a verificare l'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il proprio dipendente nell'impresa riorganizzata e ristrutturata.

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

GIURISPRUDENZA

Ordinanza Corte Cassazione 6.3.2019, n. 6486

Copia dati da hard disk

La Guardia di finanza può copiare il contenuto dell'hard disk del computer di un professionista contenente dati sensibili dei clienti senza necessità di alcuna specifica autorizzazione. L'Ufficio, di conseguenza, può fondare l'accertamento sui dati così ottenuti.

Sentenza Corte Cassazione 8.3.2019, n. 6792

Produzione documenti in giudizio

Il contribuente può sempre produrre in giudizio i documenti a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi che, durante la fase amministrativa, abbia deliberatamente rifiutato di consegnarli.

Sentenza CTP Milano 4.1.2019, n. 24/3/19

Mancata iscrizione VIES

La mancata iscrizione al VIES rappresenta una violazione formale. L'operazione, pertanto, non può essere riqualficata quale cessione interna soggetta ad IVA e conseguente applicazione di sanzioni ed interessi.

Sentenza CTP Milano 11.1.2019, n. 44/18/19

Servizi connessi ad attività crocieristica

Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo nell'ambito di un'attività crocieristica rientrano nel regime IVA previsto per il trasporto e non invece in quello previsto per le attività di intrattenimento.

Sentenza CTR Lazio 22.1.2019, n. 193/16/19

Autonoma organizzazione

Non è soggetto ad IRAP il medico di base convenzionato con la ASL che si avvale di una segretaria part-time.

Sentenza CTP Roma 2.1.2019, n. 15/10/19

Valutazione rimanenze

La valutazione delle rimanenze operata dall'organo amministrativo in sede di redazione del bilancio d'esercizio è idoneamente giustificata nella Nota integrativa (nel caso di specie, svalutazione in base al minor valore tra prezzo d'acquisto e valore di mercato) prevale su quella dell'Ufficio in sede di accertamento qualora quest'ultima risulti "generica e priva di contenuto".



PRASSI

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.3.2019, n. 72

Credito d'imposta R&S

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 35, Legge n. 190/2014 è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso. La trasferibilità è consentita soltanto nell'ambito di operazioni che comportano "una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati" (ad esempio, a seguito di fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda, successione per decesso dell'imprenditore individuale). Al di fuori di tali ipotesi non è consentito cedere il credito d'imposta a terzi.

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.3.2019, n. 73

Credito d'imposta R&S

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 35, Legge n. 190/2014 non spetta:

- per i marchi, che permettono di distinguere i prodotti / servizi realizzati o distribuiti da un'impresa, in quanto non presentano il requisito di invenzione industriale;
- per la realizzazione di prototipi..

Risoluzione Agenzia Entrate 15.3.2019, n. 36/E

Contribuente forfetario e ritenute estere

Il contribuente forfetario non può usufruire del credito d'imposta per le imposte estere in quanto il reddito prodotto all'estero non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia. In particolare il credito non spetta per la ritenuta subita dal lavoratore autonomo italiano in regime forfetario relativamente alle prestazioni di servizi rese ad un soggetto residente nella Repubblica di San Marino.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.